



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7  
Fasc. N.4/2018

## ORDINANZA N. 53 / 2018

**Oggetto:** ORDINANZA DI ISTITUZIONE PERMANENTE DI DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI SUPERIORI ALLE 3,5 TON. LUNGO IL TRATTO DI VIA BASSI COMPRESO TRA IL PONTE SUL TROZZO MARANO E L'INTERSEZIONE CON VIA ROSSI ED ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H LUNGO IL MEDESIMO TRATTO VIARIO.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- presso via Bassi, il tratto di strada comunale compreso tra l'intersezione con via Rossi ed il ponte sul Trozzo Marano ai confini territoriali col Comune di Malo, è dotato di una sezione particolarmente ristretta e priva di percorsi laterali per la mobilità lenta;
- la strada risente di un traffico di attraversamento tra i Comuni di Malo e di Villaverla essendo un'arteria di collegamento tra la S.P. "Pasubio" ad Ovest e la S.P. "del Costo" ad Est;
- la presenza di veicoli pesanti comporta notevoli difficoltà sia per l'assenza di piazzole e/o di golfi per l'interscambio sia per la mancanza di una sufficiente banchina stradale;
- le velocità di percorrenza attuali nei tratti rettilinei in argomento, non assicurano la sicurezza dell'utenza e soprattutto della mobilità lenta;

VALUTATE:

- la necessità di evitare di confluire il traffico pesante lungo tale tratto stradale non adeguato ai mezzi di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate;
- la necessità di contenere la velocità di percorrenza dei veicoli per aumentare la sicurezza del tratto stradale in esame;

CONSIDERATO che il Comune di Malo sul tratto stradale ad ovest di quello in argomento, denominato via Losca, via Borgo Redentore e via Cà Crosara, ha istituito propria ordinanza di divieto di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton.;

ATTESO pertanto che l'istituzione del divieto di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate sul tratto di via Bassi compreso tra il ponte sul Trozzo Marano e l'intersezione con via Rossi non arreca gravami per la viabilità del comune vicinore;

CONSIDERATA la necessità di regolare la circolazione nel tratto di via Bassi sopra descritto mediante l'istituzione del divieto di transito permanente ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton., e l'istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 Km/h nel medesimo tratto;

VALUTATA l'opportunità di regolare il traffico in favore della sicurezza dell'utenza della strada e riscontrata l'assenza di cause ostative;

RITENUTO di:

1. istituire il divieto permanente di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate ( art. 117 fig. II 60/a del D.Lgs 30/04/92 n° 285 e s.m.i.) sul tratto di via Bassi

compreso tra il ponte sul Trozzo Marano e l'intersezione con via Rossi ad eccezione: dei frontisti ( residenti e/o proprietari di fondi ovvero titolari di contratti di locazione di terreni agricoli ubicati lungo detto tratto stradale), del passaggio dei mezzi del trasporto scolastico, della nettezza urbana, di protezione civile, di pubblica sicurezza e di pronto intervento ed eventuali altri mezzi autorizzati nonché i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto con il Comune od altri enti pubblici, dell'U.L.S.S., delle poste, dell'E.N.E.L., del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, del Genio Civile;

2. istituire il limite massimo di velocità pari a 30 km/h nel tratto di via Bassi compreso tra il ponte sul Trozzo Marano e l'intersezione con via Rossi ( art. 116 fig. II 50 del D.Lgs 30/04/92 n° 285 e s.m.i.);

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2017 del 28/12/2017 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

### **ORDINA**

per le motivazioni nelle premesse citate di:

1. istituire il divieto permanente di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate ( art. 117 fig. II 60/a del D.Lgs 30/04/92 n° 285 e s.m.i.) sul tratto di via Bassi compreso tra il ponte sul Trozzo Marano e l'intersezione con via Rossi ad eccezione: dei frontisti ( residenti e/o proprietari di fondi ovvero titolari di contratti di locazione di terreni agricoli ubicati lungo detto tratto stradale), del passaggio dei mezzi del trasporto scolastico, della nettezza urbana, di protezione civile, di pubblica sicurezza e di pronto intervento ed eventuali altri mezzi autorizzati nonché i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto con il Comune od altri enti pubblici, dell'U.L.S.S., delle poste, dell'E.N.E.L., del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, del Genio Civile;
2. istituire il limite massimo di velocità pari a 30 km/h nel tratto di via Bassi compreso tra il ponte sul Trozzo Marano e l'intersezione con via Rossi ( art. 116 fig. II 50 del D.Lgs 30/04/92 n° 285 e s.m.i.);
3. i segnali di prescrizione ( art. 116 e seguenti del D.P.R. n. 495/92) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione ( art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92);

### **DISPONE**

Di trasmettere copia del presente al Comune di Malo ed al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene (VI);

Al personale della squadra esterna di posizionare i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità compresi i preavvisi da installare ove necessario;

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata al Servizio di Soccorso Sanitario, ai Carabinieri Stazione di Thiene.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 02/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Giuliano Cunico

(Documento firmato digitalmente)